

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Circolare Gdf. Obiettivo: bloccare le attività volte ad eludere la configurazione di stabili organizzazioni Controlli completi sulle multinazionali Sotto la lente tutte le società presenti in Italia dei gruppi verificati

Antonio Iorio

Nei confronti delle multinazionali, la Guardia di Finanza estenderà gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal gruppo nel territorio dello Stato, onde evitare una frammentazione artificiosa dell'attività svolta e la qualificazione dei servizi erogati dalle singole entità come ausiliari o preparatori per eludere la configurabilità di una stabile organizzazione. In presenza di possibili stabili organizzazioni personali, le Fiamme gialle non dovranno limitarsi all'esame formale dei contratti, ma accertare le funzioni e le prerogative realmente esercitate dal rappresentante italiano dell'impresa estera valutando la sua capacità di condizionare la conclusione del negozio.

Sono questi alcuni punti che emergono dalla circolare del Comando generale della Gdf dedicata alle principali novità di interesse operativo contenute nella

legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) e nel collegato (Dl 148/2017).

Il ponderoso documento elenca, traendo spunto dalla relazione illustrativa e con un linguaggio non sempre di immediata comprensione, le novità fiscali emanate da ottobre a dicembre dell'anno scorso. In tale copia riproduzione, nella parte relativa alle stabili organizzazioni, vi sono alcune indicazioni sui controlli che traggono spunto dal mutato contesto normativo.

Viene così evidenziato che la presenza di una stabile organizzazione che escluda soltanto a condizione che le attività svolte siano effettivamente di carattere preparatorio o ausiliario.

Per evitare che le imprese multinazionali frammentino in modo artificioso le proprie filiere funzionali, qualificando surrettiziamente come ausiliari o preparatori i servizi erogati dalle singole

entità del gruppo, viene ora previsto che il carattere ausiliario o preparatorio deve emergere considerando anche le funzioni svolte da tutte le consociate nel territorio dello Stato. In sostanza la verifica dei requisiti della stabile organizzazione non viene più riferita, alla singola entità e alle sue attività, ma sviluppata in una prospettiva d'insieme, estendendo l'indagine alle funzioni svolte nel territorio dello Stato dalle altre società del gruppo.

Perciò in occasione di questi controlli le unità della Gdf dovranno estendere gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal gruppo di appartenenza nello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscalmente identificate onde verificare la natura ausiliaria o preparatoria, formalmente svolta, venga meno dalla sommatoria di tutte le singole unità.

Le modifiche sulla stabile orga-

Le indicazioni

01 | COSÌ LA CIRCOLARE

Secondo il documento della Guardia di Finanza «in caso di attività ispettive rivolte a soggetti rientranti nell'ambito di imprese con organizzazione multinazionale, sarà necessario estendere gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal gruppo di appartenenza nel territorio dello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscalmente identificate, riducendo a unità le funzioni e i processi economici che risultino reciprocamente integrati e riferendo il sindacato relativo alla natura ausiliaria o preparatoria all'attività risultante dalla sommatoria di queste ultime»

nizzazione personale sono finalizzate ad evitare che l'impresa estera conduca affari in un altro Stato senza disporre (formalmente) di una stabile organizzazione sottraendo così a tassazione i corrispondenti profitti.

Pertanto, il nuovo articolo 162, comma 6 del Tuir ha ricompreso nella stabile organizzazione di tipo personale anche i casi in cui il commissionario nazionale non stipula i contratti in nome dell'impresa estera ma comunque svolge un ruolo decisivo nella conclusione dei negozi, che vengono accettati dal soggetto estero senza sostanziali modifiche.

Nel corso dei controlli occorrerà esaminare nella sostanza le funzioni e le prerogative esercitate dal commissionario nonché la sua capacità di condizionare in modo decisivo la conclusione del negozio senza limitarsi ai soli aspetti formali riportati nei contratti.

A agevolazioni. Boccato il conteggio dalla fine dei lavori di costruzione

Prima casa, parte dal rogito il calcolo del cambio residenza

Angelo Busani

Chi compra la prima casa e non risiede nel Comune ove l'abitazione è ubicata, ha tempo 18 mesi per trasferirvi la residenza; il termine decorre dalla data del rogito d'acquisto e non dal giorno di fine lavori, qualora oggetto dell'acquisto sia una casa in corso di costruzione. Così decide la Cassazione nell'ordinanza n. 9433 del 17 aprile scorso, in riforma di una sentenza della Ctr Toscana (n. 712 del 20 settembre 2016) nella quale era stato deciso, al contrario, che il termine di 18 mesi decorresse dal giorno di ultimazione dei lavori di costruzione.

La norma che regola il tema è contenuta nel comma 1, lettera a), della nota II-bis all'articolo 1 del Testo unico della legge di registro (Dpr 131/1986). Tale norma afferma che, per aversi l'agevolazione prima casa, occorre che l'immobile oggetto di acquisto sia «ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza». Si pone, dunque, il tema di comprendere se il termine di 18 mesi inesorabilmente decorra dal giorno del contratto di acquisto o se, essendo l'immobile oggetto di acquisto per qualsiasi motivo indisponibile ad essere abitato (ad esempio, perché lo occupa un inquilino, regolare o abusivo o perché vi siano lavori in corso da eseguire ecc.), il termine possa invece decorrere dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

Un tema collegato è poi quello (sive dal Sole 24 Ore del 7 marzo scorso) se il contribuente possa dimostrare (per evitare la decadenza dall'agevolazione conseguente al decorso del diciottesimo mese senza che la residenza sia stata trasferita) l'esistenza di una causa di forza maggiore tale da impedire lo spostamento del-

la residenza. Ebbene, la Cassazione, con l'ordinanza 9433/2018, ribadisce quanto già affermato con la sentenza 2527/2014, e cioè che i 18 mesi in questione si computano dalla data del rogito a meno che appunto ricorra una causa di forza maggiore, la quale, tuttavia, non ricorre nel caso del mancato completamento dei lavori di costruzione, in quanto si tratta di una situazione che non è qualificabile in termini di «inevitabilità e imprevedibilità».

La giurisprudenza di merito è invece molto più largheggiante.

Se, infatti, la Ctr di Cagliari (n. 44/2015) ha deciso nello stesso senso della Cassazione, la Ctr Veneto (n. 34/2007) ha ritenuto che il termine dei diciotto mesi «decorre unicamente dal momento in cui l'immobile in corso di costruzione ed oggetto di compravendita è divenuto effettivamente idoneo all'utilizzo ed al soddisfacimento dell'esigenza abitativa». Nel medesimo senso la Ctr di Treviso (n. 26/2010) e, ancora, la Ctr Veneto che, nella sentenza n. 25/2015, ha puntualizzato che «nei diciotto mesi previsti per il trasferimento della residenza non va computato il periodo di tempo occorso per il rilascio del certificato di abitabilità».

Per Ctr Lombardia (4 gennaio 2016), il termine di 18 mesi non è perentorio, «altrimenti sussistono eventi impeditivi che possano aver ostacolato l'acquisizione della residenza in un dato Comune»; inoltre, secondo Ctr Reggio Emilia (16 maggio 2017), il termine di 18 mesi decorre dal giorno in cui (nella fattispecie) la costituzione di una servitù di uso pubblico, necessaria al fine dell'ottenimento del certificato di abitabilità) ricorrono tutte le condizioni occorrenti «per ottenere il certificato di conformità edilizia ed agibilità».

Nella risposta n. 5-08887 del 14 giugno 2016 a una interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati è stato rappresentato che l'agenzia delle Entrate ritiene che il termine di 18 mesi decorra dalla data del contratto di acquisto anche se si tratti di immobile in corso di costruzione; e che il contribuente può comunque validamente addurre, a suo favore, che il mancato trasferimento della residenza, è dovuto a causa di forza maggiore.

Cassazione. Per effetto della sentenza Taricco bis non vanno disapplicate le misure sulla sospensione per reati anteriori all'8 settembre 2015

Resiste la prescrizione sulle frodi Iva

Giovanni Negri

Resistono le norme sulla prescrizione per le frodi Iva. Non vanno cioè disapplicate per effetto della sentenza della Corte Ue Taricco per reati commessi prima dell'8 settembre 2015 (data del deposito della pronuncia comunitaria). Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 17401 della Quarta sezione penale depositata ieri. La Cassazione prende atto della situazione venutasi a creare per effetto della successiva sentenza della

Corte Ue, del dicembre scorso, Taricco bis.

Conclusione peraltro confermata dalla Corte costituzionale che la scorsa settimana, con un comunicato, ha precisato che con la sentenza Taricco

LE INDICAZIONI

Si è verificata una forma particolare di diritto sopravvenuto per effetto della pronuncia della Corte di giustizia Ue

co bis la disapplicazione della normativa italiana sulla sospensione dei termini di prescrizione non è possibile né per i fatti anteriori all'8 settembre 2015 né quando il giudice nazionale individua un contrasto con il principio di legalità in materia penale.

Il procedimento nel quale è tornata a pronunciarsi ieri la Cassazione, nasce a sua volta da un precedente intervento della stessa Cassazione che nel settembre 2015, a pochi giorni dalla sentenza, aveva disapplicato le

norme sulla prescrizione, rinviando per la determinazione della pena alla Corte d'appello che, di fronte a un giudizio che altrimenti si sarebbe prescritto, aveva proceduto alla condanna.

La Cassazione, nell'affrontare adesso una questione - cioè la forza dissuasiva della nostra disciplina della prescrizione in materia di frodi Iva, che ha visto due sentenze della Corte di giustizia europea, chiamata in causa da ultimo dalla nostra Consulta - ha

precisato che ci si trova davanti a una particolare forma di diritto sopravvenuto «rispetto al quale deve constatarsi anche d'ufficio, ex articolo 609, comma 2, Codice procedura penale, l'incompatibilità delle statuizioni della giurisprudenza nazionale che, sulla base della prima sentenza Taricco, avevano disapplicato le disposizioni del Codice penale in materia di prescrizione dei reati di frode fiscale commessi prima dell'8 settembre 2015».

Il rischio cioè, Taricco bis alla mano, è il possibile assoggettamento a un regime di punibilità più severo di quello in vigore al momento della commissione del reato.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Assemblea nazionale degli associati Tributarista 4.0

Assemblea nazionale degli associati Lapet 2018. Il 27 aprile prossimo i tributaristi si ritroveranno a Roma per deliberare sui punti all'ordine del giorno relativi all'approvazione dei bilanci: consuntivo 2017 e preventivo 2018. I dati, che saranno esposti dal Tesoriere nazionale Marco Del Giudice, verificati ed approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti, continuano a dimostrare numeri estremamente positivi. L'associazione poi, in linea con il principio di partecipazione democratica diretta degli associati, ha reso disponibile ai fini dell'espressione del voto anche l'utilizzo della votazione elettronica. «Le motivazioni associative di tale strumento derivano dalle brillanti esperienze vissute con l'Assemblea nazionale di novembre 2016 e successiva del 2017. Numerosissima infatti è stata la partecipazione degli associati, proprio grazie all'utilizzo del

voto elettronico. Un sistema che consente a tutti di partecipare attivamente ed in prima persona, senza intermediari, alle decisioni associative» ha ricordato il presidente nazionale Roberto Falcone. L'obiettivo del Consiglio direttivo nazionale in definitiva è quello di promuovere una più alta partecipazione degli associati alle assemblee mediante una presenza fisica degli stessi o, in caso d'impedimento, con la partecipazione indiretta, ma sempre personale, mediante l'utilizzo del voto elettronico.

La macchina organizzativa Lapet è dunque pronta ad accogliere i suoi iscritti ai quali riconosce, per la partecipazione all'assemblea, i crediti formativi validi ai fini dell'assolvimento all'obbligo di aggiornamento professionale in materia di deontologia, in quanto saranno trattati argomenti associativi nell'ambito della relazione del presidente nazionale Falcone. I lavori, coordinati dal Segretario nazionale Giovanna Restucci, vedranno impegnato Falcone a relazionare sull'andamento dell'associazione nell'ultimo anno: «Gli importanti risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti. Solo per citarne alcuni: l'inserimento dei tributaristi qualificati e certificati fra i soggetti che possono rappresentare ed assistere i contribuenti presso gli uffici finanziari autenticando anche la firma



Il Consiglio Direttivo Nazionale

per delega degli stessi; l'inclusione dei tributaristi qualificati e certificati nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'Anac; le misure di welfare accolte nello Jobs Act del lavoro autonomo; Equo compenso e accesso ai Confidi...».

Per ciò che concerne invece l'aspetto editoriale, conclamati i successi per: il Manuale del Tributarista (giunto alla quarta ristampa); la rivista Il Tributarista, nella sua nuova veste grafica e innovativa versione digitale sfogliabile. Novità assoluta I Quaderni Lapet a cura del Centro studi dell'associazione. «Un'annualità quella 2017/2018 estremamente proficua anche dal punto di vista della nostra rappresentatività, la cui presenza istituzionale è divenuta sempre più determinante» ha concluso Falcone.

ROMA 27 aprile 2018

Assemblea Nazionale degli Associati Lapet



Legalmente riconosciuta ai sensi del DPR 361/2000 di attuazione della legge 59/97

Relazione del Presidente Nazionale
Roberto Falcone

2018

ore 9.00
Sala Plenaria
Hotel The Building
Via Montebello 126
ROMA

A cura dell'Ufficio Stampa **Lucia Basile**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET
Associazione legalmente riconosciuta
Sede nazionale:
Via Sergio I 32 - 00165 Roma
Tel. 06 63 71 274 - Fax 06 39 63 89 83
www.iltributarista.it - info@iltributarista.it



www.iltributarista.it



www.medilapet.it



www.caftributaristi.it